



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 117/15/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'INTERO
CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ TELECUNEO S.R.L IN FAVORE
DEL SIG. BARBERI GIUSEPPE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Testo Unico*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con istanza prot. n. 64066 del 19 dicembre 2014 – e successive integrazioni con note in data 10, 20 e 26 febbraio 2015 (prot. n. 22435, n. 24491, n. 24492 e n. 25385) – presentata ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, *lett. d*), e comma 4, della delibera n. 368/14/CONS, il sig. Barberi Giuseppe, (*omissis*)

, ha richiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà dell’intero capitale sociale della società Telecuneo S.r.l., con conseguente variazione dell’assetto societario e attribuzione del controllo della società stessa al medesimo soggetto cessionario;

2) l’operazione in esame è stata posta in essere mediante rogito notarile stipulato in data 5 dicembre 2014 (repertorio n. 836/raccolta n. 347) e registrato a Torino il 10 dicembre 2014 presso l’Agenzia delle entrate al n. 15141-serie 1/T e al Registro delle imprese al n. 153736/2014. Con tale atto, i sigg.ri Barberi Innocenzio (*omissis*) (

) e Barberi Massimiliano (*omissis*) () hanno donato al sig. Barberi Giuseppe (*omissis*) () le proprie intere quote di partecipazione al capitale sociale della società Telecuneo S.r.l., nella misura, rispettivamente dell’87% e del 13%. Conseguentemente, il capitale sociale della società Telecuneo S.r.l. risulta ora interamente attribuito (100%) al sig. Barberi Giuseppe, che ne diventa così il socio unico;

3) ai fini del procedimento *de quo*, dalla documentazione in atti, si evince che la società Telecuneo S.r.l., oggetto di modifica dell’assetto societario, si configura quale:

- società a responsabilità limitata, con sede in Torino, via Rocca de’ Baldi n. 18, costituitasi in data 28 dicembre 1978 e iscritta nel Registro delle imprese di Torino dal 27 settembre 1999, (*omissis*) ;
- iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 29 agosto 2001 al n. 8544, in qualità di soggetto esercente attività di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi, in ambito locale, con i marchi denominati “Quinta Rete 1”, “Quinta Rete 2”, “Quinta Rete 3”, “Quinta Rete 4”, “Quinta Rete 5” e “Telestudio 1”;

4) a completamento dell’istanza di trasferimento di proprietà in esame, si evidenzia che il sig. Barberi Giuseppe, nella sua qualità di soggetto cessionario e socio unico della società Telecuneo S.r.l., ha dichiarato e autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di controllare, con una quota pari al 78,19% del capitale

sociale, la società E.T.T.*Editrice Televisiva Torinese S.r.l. (*omissis*) (), iscritta nel ROC dal 29 agosto 2001 al n. 8543, in qualità di soggetto esercente attività di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi, in ambito locale, con i marchi denominati “Telestudio 1”, “Telestudio 2”, “Telestudio 3”, “Telestudio 4”, attestando, altresì, oltre all’inesistenza di eventuali restrizioni all’operazione da parte di organismi pubblici, che:

- *“in capo all’amministratore della società Telecuneo S.r.l. non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;*
- *“in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale, e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;*

5) relativamente ai trasferimenti di proprietà, ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato Ministero), di decadenza o estinzione dei titoli abilitativi richiamati nel presente provvedimento;

RITENUTO, con riferimento all’operazione di trasferimento di proprietà oggetto del presente procedimento, consistente, nell’acquisizione del controllo della società Telecuneo S.r.l. con una quota pari al 100% del capitale sociale, che il sig. Barberi Giuseppe, in qualità di soggetto cessionario, ha attestato i requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori previsti dalla normativa di settore ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà delle quote di capitale sociale della società Telecuneo S.r.l. possedute dai sigg.ri Barberi Innocenzio (*omissis*) () e Barberi Massimiliano (*omissis*) (), con conseguente variazione dell'assetto societario e attribuzione del controllo della società stessa, in favore del sig. Barberi Giuseppe, (*omissis*)

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi rilasciati alla società Telecuneo S.r.l. dal Ministero, per l'esercizio dell'attività di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e dell'Unione europea o da atti di natura giurisdizionale.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza.

Roma, 11 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria